



TRIBUNALE DI CAGLIARI

ORDINANZA

nel ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1233/2019, proposto da

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Delirio

contro

Prefettura di Cagliari e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato

1. Con ricorso ritualmente notificato, ██████████ ha convenuto in giudizio ex art. 700 c.p.c. davanti a questo Tribunale il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Cagliari chiedendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento Prot. n. PR_CAUTG 2019-0012003 del 6.2.2019, con cui il Prefetto di Cagliari ha disposto la revoca della patente di cui egli è titolare in applicazione della previsione di cui all'art. 120, secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Il provvedimento prefettizio è stato adottato in conseguenza del Decreto n. 7/17 proc. 12/17 RMSP del 23.1.2019 con cui il giudice penale del Tribunale di Cagliari ha disposto nei confronti del ██████████ la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno in Cagliari a decorrere dal 28 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. 159/2011. Il ██████████ in particolare, è stato ritenuto persona rientrante nella categoria del "*pericoloso generico*" che abitualmente vive dei proventi dei reati di bancarotta, oltre che di altri minori reati. Al ██████████ tra le altre, sono state applicate anche le seguenti ed ulteriori prescrizioni: reperire entro due mesi uno stabile lavoro onesto, vivere onestamente e di rispettare le leggi, non fissare la propria dimora e non allontanarsi senza preventivo avviso dell'autorità, stare a casa tre le ore 21.00 e le 6.00, presentarsi quotidianamente in Questura, non frequentare locali in cui si somministrano bevande alcoliche, etc...

Il ricorrente, ritenendo sussistenti i requisiti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris* di cui all'art. 700 c.p.c., ha censurato il provvedimento impugnato per



violazione di legge in ragione dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 L. 241/1990, per inosservanza del dovere di motivazione e per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

L'istante, inoltre, denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 CdS, per violazione degli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost., nella parte in cui dispone che il Prefetto "provvede" alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Il ricorrente, richiamando la pronuncia della Consulta n. 22 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata disposizione con riguardo alla diversa ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 309/1990, ha esteso le considerazioni della Corte all'ipotesi in esame, ritenendo che la molteplicità di situazioni e di misure potenzialmente applicabili renderebbe irragionevole l'automatismo delineato dall'articolo censurato.

2. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Cagliari, costituiti in giudizio, si sono opposti all'accoglimento dell'avverso ricorso cautelare.

Ritiene l'amministrazione che il provvedimento di revoca della patente di guida sia un atto dovuto strettamente consequenziale all'insorgere delle situazioni indicate dal legislatore nell'art. 120 cit., al ricorrere delle quali vengono meno i "requisiti morali" che ciascun soggetto deve possedere per detenere un titolo abilitativo alla guida.

Quanto ai sospetti di illegittimità costituzionale, il resistente ritiene infondate ed irrilevanti le prospettate questioni, sostenendo che la pronuncia della Consulta n. 22 del 2018 debba essere circoscritta alle sole ipotesi di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990, non potendosi estendere alle misure di prevenzione, disposte a seguito di una valutazione attuale di minaccia per la sicurezza pubblica, dalla quale scaturisce una presunzione positiva circa la propensione a delinquere in futuro, che rende ragionevole la scelta del legislatore di limitare automaticamente la capacità di movimento dei prevenuti mediante la revoca della patente.

3. Sul *fumus boni iuris*

L'operato della pubblica amministrazione può ritenersi formalmente legittimo, atteso che la stessa ha agito in maniera conforme a quanto stabilito dalla legge. Risultano, pertanto, infondate le denunciate violazioni di legge.

L'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio



2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sotto la rubrica «*Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116*», nei suoi commi 1, 2 e 3, così testualmente dispone:

«1. *Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575* »;

«2. [...] *Se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data [...] del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1*»;

«3. *La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni*».

Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza (*ex multis* Cass. Civ., SS.UU., 6 febbraio 2006, n. 2446), salvo quanto precisato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 22 del 2018 per quanto concerne i reati in materia di stupefacenti, il provvedimento di revoca della patente non esprime esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi di un atto necessitato, manifestazione di un accertamento avente natura vincolata ed incidente sulla posizione giuridica della persona abilitata alla guida, qualificata in termini di diritto soggettivo.

Per tale ragione, la giurisdizione a conoscere delle relative controversie non appartiene “*ictu oculi*” al giudice amministrativo, bensì a quello ordinario, così come di recente affermato anche dalla già richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 22 del 2018.

3.1. Per quanto concerne l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’autorità pubblica ha indicato nel provvedimento impugnato le ragioni a giustificazione della mancata comunicazione, in riferimento ad esigenze di celerità ed urgenza collegate alla natura preventiva della sanzione inflitta al ricorrente, richiamando la necessità di proteggere valori superiori dell’ordinamento.



Ad avviso del Tribunale, l'indicazione di siffatte esigenze risulta idonea a legittimare la scelta di adottare il provvedimento anche in assenza di comunicazione di avvio del procedimento.

Peraltro, l'art. 21 *octies*, co. 2 l. 241/1990, richiamato dal resistente, esclude la possibilità di annullare il provvedimento in questione. Infatti il contenuto dispositivo della determinazione non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, considerato che la partecipazione del privato non avrebbe arricchito l'istruttoria né inciso sul provvedimento, vincolato al ricorrere di presupposti, rappresentati dalla pronuncia del giudice penale, affatto contestati dal ricorrente.

Il provvedimento non può dirsi in contrasto con l'art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione, in quanto il riferimento testuale al decreto n. 7/17 del tribunale di Cagliari applicativo della misura di prevenzione è di per sé sufficiente a giustificare la decisione adottata in base a quanto prevede l'art. 120, co. 2 del cod. str..

Per le medesime ragioni, non possono ritenersi violati nemmeno i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 1 l. 241/1990.

Invero, l'amministrazione ha adottato l'unica scelta consentita in base alla legge, senza che vi fosse la possibilità di arrecare un minor sacrificio per l'interessato.

4. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

L'istanza cautelare è condivisibile nella parte in cui denuncia un dubbio di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 120 citato, nella parte in cui rende doverosa la revoca della patente a colui il quale sia sottoposto ad una misura di prevenzione personale.

Tra le misure di prevenzione alle quali si applica in automatico l'art. 120 cit. vi rientrano tanto la sorveglianza speciale, quanto l'avviso orale accompagnato dalle prescrizioni di cui all'art. 3 co. 4 D.Lgs. 159/2011.

Ebbene, tali misure non solo risultano applicabili ad una molteplicità di destinatari incolpati per reati molto differenti tra loro, ma esse stesse possono essere plasmate a seconda della pericolosità del destinatario, così da delineare un quadro di forte disomogeneità tra le varie fattispecie cui si applica automaticamente la previsione in commento, pur senza consentire all'autorità amministrativa il potere di valutare



discrezionalmente l'esigenza di revocare la patente in ragione dell'interesse pubblico sotteso.

5. Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale

Superati tutti i motivi di contestazione del provvedimento per violazione di legge, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120, comma 2 del CdS, nella parte in cui dispone che il Prefetto "*provvede*" alla revoca della patente, in presenza del *periculum in mora* (su cui *infra*), comporterebbe l'accoglimento del ricorso cautelare, in quanto l'autorità amministrativa non si è determinata sulla scorta di un apprezzamento discrezionale della specifica situazione.

Per avere contezza della riserva di costituzionalità, è opportuno esaminare l'applicabilità della revoca della patente sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

6. Sotto il profilo soggettivo.

L'art. 120 in esame si applica a tutti i destinatari della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché a quelli attinti da un avviso orale.

Sui destinatari della sorveglianza speciale.

Il d.lgs. 159 del 6.9.2011, che ha abrogato la l. 1423 del 1956 e disciplinato *ex novo* le misure di prevenzione, prevede all'art. 6 l'applicazione della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza alle persone ritenute "*pericolose per la sicurezza pubblica*", rientranti in un lungo elenco di categorie descritte dall'art. 4 ("*soggetti destinatari*") e precisamente:

- a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;*
- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;*
- c) ai soggetti di cui all'articolo 1;*
- d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli*



284,285,286,306,438,439,605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;

i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;

i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale”.



Tra i soggetti menzionati alla lettera c), vi rientrano anche quelli indicati all'art. 1 D.Lgs. cit. ovvero:

“b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2019, n. 24 (in Gazz. Uff., 6 marzo 2019, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. c), nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a), ovvero *“coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”.*

Tale ultima ipotesi è stata ritenuta affetta da vizi di imprecisione, indeterminatezza e imprevedibilità, non emendabili dalla giurisprudenza in via ermeneutica. Una locuzione assolutamente vaga come quella di *«traffici delittuosi»* non è in grado di selezionare i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura.

Pertanto, anche all'esito della pronuncia della Consulta testé riportata, le fattispecie soggettive di pericolosità attualmente previste dal legislatore sono riconducibili sostanzialmente a sette categorie.

La prima, tratteggiata dall'art. 1 lett. b), include i soggetti connotati da *“pericolosità generica”.*

Nella seconda categoria, vi rientrano i soggetti di cui all'art. 1, lett. c), dediti ad offendere o mettere in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

La terza categoria, delineata all'art. 4, co. 1, lett. a) e b), comprende invece le *“fattispecie di pericolosità qualificata”*, così definite perché strettamente connesse alla criminalità organizzata di stampo mafioso.



La quarta categoria, disciplinata dall'art. 4, co. 1, alle lett. d), e), f), g) e h), abbraccia situazioni di pericolosità connesse a fenomeni di eversione e di terrorismo, comprensive di tutti quei fatti che aggrediscono gli interessi politici dello Stato, ovvero valori di alto rango concernenti la vita dello Stato nella sua essenza unitaria.

La quinta tipologia di destinatari delle misure di prevenzione, codificata all'art. 4, co. 1, lett. i), riguarda gli episodi di violenza commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

La sesta categoria di destinatari, prevista all'art. 4, inserita dalla riforma di cui alla legge 17 ottobre 2017, n. 161 riguarda gli indiziati del delitto di cui all'art. 640-bis o del delitto di associazione a delinquere, finalizzato alla commissione di numerosi delitti contro la pubblica amministrazione.

La settima categoria, infine, anch'essa introdotta dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 riguarda gli indiziati del delitto di atti persecutori cui all'articolo 612-bis del codice penale.

Sui destinatari dell'avviso orale.

L'art. 120 in commento, mentre da un lato esclude l'irrogazione della sanzione amministrativa qualora sia disposta la misura del foglio di via obbligatorio (ex all'articolo 2, legge 27 dicembre 1956, attuale art. 2 D.lgs. n. 159/2011), dall'altro impone la revoca automatica della patente a coloro che siano sottoposti all'avviso orale ex art. 3 co. 4 cit.

Infatti, per costante giurisprudenza, mentre il “mero” **avviso orale** ex art. 4 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), non rientra fra le misure di prevenzione personali, quello accompagnato dalle eventuali prescrizioni ai sensi dell'art. 3, co. 4, d.lgs n. 159 è pacificamente considerato una misura antimafia (sul punto si veda Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 722; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2014, n. 2291; T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 dicembre 2017, n. 551; T.A.R. Veneto, sez. I, 11 dicembre 2018, n. 1159).

Sono soggetti all'avviso orale i “pericolosi generici” di cui all'art. 1 d. lgs. 159/2011, lett. b) e c) (risultando come già detto la lett. a) espunta a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale). La misura è applicata dal questore



nell'ipotesi in cui il destinatario sia stato condannato per un reato non colposo in via definitiva.

6.1. I dubbi di legittimità costituzionale.

a) Alla luce dell'impianto normativo così tratteggiato, la revoca automatica della patente riguarda un elenco di destinatari di misure di prevenzione assai variegato ed eterogeneo.

La progressiva estensione del novero dei soggetti passivi del sistema di prevenzione, accentuata sempre di più negli ultimi anni, ha reso assai difficoltosa la riconoscibilità di un denominatore comune tra i destinatari, rappresentato unicamente dal giudizio di pericolosità sociale, effettuato in base agli artt. 203 e 133 c.p.

Tra i destinatari delle misure, in particolare, spiccano soggetti tanto condannati, quanto indiziati della commissione di ipotesi delittuose molto differenti, caratterizzate da trattamenti sanzionatori non omogenei in ragione del differente grado di gravità riconosciuto dal legislatore penale.

Insieme a reati di elevato allarme sociale (terrorismo, associazione di stampo mafioso, attentato alla integrità dello Stato etc.), convivono reati di meno intenso pericolo sociale (reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio) fino a ipotesi più vaghe (accusato di vivere con i proventi di attività delittuose).

Sotto questo profilo, sembra irragionevole che, a fronte di una tale varietà di ipotesi, sia prevista l'automaticità della revoca del titolo di guida di cui all'art. 120 CdS, indipendentemente dalla valutazione circa la rilevanza pubblicistica della revoca della patente in ragione della condotta contestata.

Le perplessità relative alla legittimità della revoca automatica della patente assumono ancor più rilievo alla luce della recente declaratoria di incostituzionalità dell'art. 120, co. 2 CdS, con riguardo alle ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90.

La Corte Costituzionale, con la già citata pronuncia n. 22 del 2018, ha censurato la norma, per quanto qui rileva, sotto il profilo dell'automatismo della revoca della patente per una pluralità di fattispecie di reato non omogenee ed eventualmente anche risalenti nel tempo.



Ad avviso del Tribunale analoghi dubbi di legittimità costituzionale concernono il previsto automatismo in ipotesi di revoca del titolo di guida a seguito di decreto di applicazione di una misura di prevenzione.

Benché le misure di prevenzione presentino caratteristiche indubbiamente differenti rispetto ai reati in materia di stupefacenti, le considerazioni di fondo effettuate dalla Consulta possono trovare applicazione anche al caso in esame.

Infatti anche le misure di prevenzione, sebbene siano connotate da attualità, sono applicabili nei confronti di un'ampia varietà di destinatari, in relazione a fatti connotati da caratteristiche intrinseche molto diverse tra loro.

b) Non tutte le condotte che danno luogo ad una misura di prevenzione sono perpetrate, agevolate, o in qualche modo collegate all'uso della patente di guida o financo alla circolazione stradale. Ipotesi di reato come quelle contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio o come quelle attribuite al ricorrente di bancarotta fraudolenta, appaiono del tutto slegate dal possesso della patente di guida, tanto da risultare smodata l'applicazione di una misura afflittiva come la revoca in esame, capace di pregiudicare una sfera personale del prevenuto di particolare sensibilità, quale il diritto di circolazione.

Né pare si possa obiettare che la revoca della patente è finalizzata a implementare il controllo dell'autorità di pubblica sicurezza sul destinatario della misura, atteso che le prescrizioni previste dall'art. 8 d. lgs. 159/2011 non incidono sulla possibilità del destinatario della misura di circolare in un ambito più o meno ristretto del territorio, salvi gli obblighi di avviso all'autorità. Tanto è vero che non è previsto un potere generale di sospensione o revoca della patente in capo all'autorità giudiziaria.

In altri termini, in alcuni casi, quale quello in esame, la revoca assume una funzione meramente afflittiva, non svolgendo alcuna funzione di deterrenza o di prevenzione sul destinatario della misura.

Appare pertanto irragionevole l'applicazione automatica della revoca in assenza di valutazione della rilevanza della patente con riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche delle condotte di cui il destinatario della misura si è reso colpevole.

7. Sotto il profilo oggettivo.



Dubbi di costituzionalità sorgono altresì in relazione al fatto che le misure di prevenzione possono essere configurate dal giudice penale in funzione della gravità della condotta.

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicata nel caso di specie, può essere disposta in una pluralità di modalità alternative: nella forma “semplice” oppure, qualora le circostanze del caso concreto lo richiedano, con l’aggiunta del divieto di soggiorno in uno o più comuni o dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale qualora le altre misure non siano ritenute idonee: l’obbligo di soggiorno è disposto per fronteggiare le ipotesi di elevata pericolosità, richiedenti un continuo e costante controllo della persona da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, attuabile solo circoscrivendo la presenza del soggetto ad un determinato ambito territoriale.

Inoltre, in base all’art. 6 co. 3 bis D.Lgs. 159/2011, ai fini della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell’interessato, anche con la particolare modalità di controllo del c.d. “*braccialetto elettronico*” prevista all’articolo 275-bis del codice di procedura penale, incidente in maniera considerevole sulla libertà personale del sottoposto (la disposizione è infatti dettata in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari).

In altri termini, il giudice può realizzare in concreto una limitazione della sfera giuridica del sorvegliato modulata in funzione della pericolosità del soggetto.

Ancora, mediante la misura di sorveglianza speciale, il giudice può prescrivere obblighi di condotta con contenuti molto diversificati in base alla peculiarità del caso concreto. In base all’art. 8, co. 3 D.Lgs. cit., qualora il soggetto passivo sia indiziato di vivere col provento di reati, il giudice deve prescrivergli di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all’autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso. Viceversa, per gli altri indiziati tali comandi non necessariamente devono essere imposti.

L’art. 8, c. 5 riconosce al giudice il potere discrezionale di stabilire una serie di prescrizioni al sorvegliato, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni ovvero, esclusivamente con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, co. 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente da



minori (strumento che presenta molte affinità con la misura cautelare coercitiva di cui all'art. 282 ter c.p.p.).

Anche la durata della misura di prevenzione può variare in relazione alla pericolosità sociale del soggetto passivo, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque.

Non appare ragionevole che, a fronte della possibilità per il giudice di conformare la misura in funzione del caso concreto, il prefetto sia invece tenuto a revocare automaticamente il titolo di guida, senza poter ponderare l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione ed alla prevenzione di reati, con l'interesse del privato al mantenimento del titolo abilitativo.

8. Alla luce di quanto sinora esposto, si ritiene che l'art. 120 cit. presenti elementi di criticità e di contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. nella parte in cui stabilisce che la misura di prevenzione comporta in automatico, per qualsiasi soggetto e per qualsiasi ipotesi, il venir meno dei “*requisiti morali*” richiesti dalla legge per il possesso del titolo di guida.

Si segnala al riguardo che, recentemente, il Tar Marche, con ordinanza del 24 luglio 2018, n. 519 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2 CdS in riferimento alle misure di sicurezza, per ragioni in parte coincidenti a quelle qui evidenziate.

9. Contrasto tra revoca della patente disposta dal Prefetto e prescrizioni del giudice penale inerenti alla sorveglianza speciale.

Ad avviso del tribunale, sussiste ulteriore dubbio di legittimità costituzionale.

Nell'applicare la misura di prevenzione, non è riconosciuto in capo al tribunale il potere di sospendere o revocare la patente, come invece previsto per i reati in materia di stupefacenti.

Non sussiste pertanto quella contraddizione messa in rilievo dalla Corte Costituzionale, tra la “*facoltà*” del giudice penale di disporre il ritiro della patente ex art. 85 DPR 309/90, ed il “*dovere*” dell'autorità prefettizia di procedere alla revoca a seguito di condanna per reati di droga, ai sensi dell'art. 120 CdS.

Se ciò è vero, può peraltro accadere che l'automaticità della misura di revoca disposta dal Prefetto possa entrare in contrasto con le direttive che il giudice



penale abbia dato al prevenuto; tra queste, ad esempio, la prescrizione che impone al sorvegliato di «*darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro*» (art. 8, co. 3, d. lgs. 159), come avvenuto nel caso di specie.

In altri termini, la sanzione amministrativa ex art. 120 co. 2 cit. può rappresentare un concreto ostacolo all'attuazione delle prescrizioni del giudice penale, specie in relazione a quei casi in cui il privato si renda disponibile a svolgere un'attività lavorativa per la quale è richiesta la patente di guida (come nel caso che ci occupa).

Anche per questo motivo, non è ragionevole sottrarre al Prefetto un potere discrezionale di valutazione degli interessi sottesi alla revoca della patente.

La disposizione in esame presenta dunque profili, non manifestamente infondati, di sproporzionalità ed irragionevolezza, nonché di disparità di trattamento, comportando una forte limitazione della libertà di circolazione, con conseguente lesione del diritto al lavoro dei destinatari delle misure di prevenzione, in contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione.

10. Sul *periculum in mora*.

Accertata la presenza del *fumus boni iuris*, sotto il particolare profilo del dubbio di illegittimità costituzionale della norma da applicare, in punto di pericolo si rileva che il [REDACTED] durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, patirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, consistente nella compressione della libertà di movimento e nella concreta difficoltà di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del tribunale applicativo della sorveglianza speciale. Tra esse si richiama il dovere di reperire un lavoro onesto entro due mesi dalla notifica del provvedimento, il cui adempimento può trovare ostacolo nella revoca del titolo abilitativo alla guida.

All'udienza del 1° marzo 2019 l'attore ha manifestato la possibilità di essere assunto come accompagnatore alle dipendenze del signor Puddu Sergio, soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (come da certificazione medica rilasciata dalla ASL di Cagliari del 9.1.2019 e depositata in udienza) il quale necessita di cure oncologiche quotidiane in un'adeguata struttura ospedaliera. L'espletamento di siffatte mansioni da parte del [REDACTED] rende indispensabile il possesso della patente di guida, la cui revoca potrebbe rappresentare una sanzione eccessiva e sproporzionata rispetto all'interesse



pubblico tutelato con l'ordinanza.

Ad avviso del tribunale, l'incisione della revoca della patente su interessi di particolare rilievo costituzionale, quale il diritto al lavoro, alla circolazione ed alla manifestazione della propria personalità, rende doveroso il provvedimento di sospensione cautelare.

11. Sulla provvisoria sospensione del provvedimento di revoca.

In presenza del *fumus boni iuris* e del *periculum* di un danno grave ed irreparabile, la domanda di sospensione può essere accolta in via provvisoria, con conseguente sospensione dell'efficacia dell'ordinanza adottata dal Prefetto.

Come chiarito a più riprese dalla Consulta, la *potestas iudicandi* del giudice *a quo* non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare sia fondata, quanto al *fumus boni iuris*, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi, in tal caso, ritenere di carattere provvisoria e temporanea la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, “*fino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale*” dopo l'incidente di legittimità costituzionale (*ex plurimis*: sentenze n. 236 del 2010, n. 351 e n. 161 del 2008; ordinanza n. 25 del 2006).

Per questo motivo, il provvedimento impugnato deve essere sospeso e gli atti rimessi alla Corte Costituzionale, mentre il procedimento cautelare è sospeso in attesa della definizione dell'incidente di costituzionalità.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87,

dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il Prefetto “*provvede*” alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione e, per l'effetto,

- **sospende** l'efficacia del provvedimento prefettizio Prot. n. PR_CAUTG 2019-0012003 del 6.2.2019 in via provvisoria;
- **ordina** l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
- **dispone** la sospensione del presente giudizio;
- **ordina** che, a cura della cancelleria del Tribunale, la presente ordinanza



sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica.

Così deciso in Cagliari, in data 23 aprile 2019.

Il giudice
Nicola Caschili

